

TRIBUNALE DI PARMA

Il Giudice relatore,

letta l'istanza di fissazione di udienza

lette le note ex art.10 D.lgs.n.5/2003, depositate dalle difese,

rilevato che la BANCA [REDACTED] ha sollevato questione d'incompetenza territoriale e che non sussistono questioni di rito o di merito rilevabili di ufficio,

rilevato che gli attori non hanno prospettato disponibilità a conciliare la lite,

ritenuto che, per la delibazione sul *thema decidendum*, sotto i vari profili delineati dalle difese, inammissibile l'interpello dei legali rappresentanti delle società convenute, aderendo, chi giudica al principio enunciato da una ormai datata sentenza della Suprema Corte che non ha precedenti né seguito, secondo la quale, l'interrogatorio formale ha una natura meramente strumentale, in quanto diretto a provocare la confessione giudiziale della parte che lo deve rendere. La sua base giuridica e logica, fermo restando la disponibilità del diritto controverso, risiede pertanto nella *conoscenza* che la parte abbia del fatto che costituisce oggetto della prova. Tale necessario presupposto (logico prima ancora che giuridico) comporta la sua inammissibilità ogni volta che sia da escludere che il fatto rientri nella diretta conoscenza dell'interrogando (così Cass. 14 dicembre 1988 n. 6816). Nella presente fattispecie, secondo il giudicante, l'amministratore delegato di un istituto di credito di rilievo nazionale non può avere ragionevolmente cognizione dei rapporti

intrattenuti da un singolo correntista presso una filiale periferica della banca. Sicché l'interrogatorio formale, nel caso concreto, non ha ragione di essere ammesso perché non può portare alcun risultato, né favorevole, né contrario alle parti, laddove reso.

Viceversa, in caso di mancata presentazione del legale rappresentante della banca, la controparte potrebbe chiedere di attribuire valore di indizio, con distorto effetto, rispetto alla disposizione del primo comma dell'art.232 c.p.c., dettato sul presupposto di una conoscenza diretta dei fatti da parte dell'interrogando, da escludere nella fattispecie concreta (sul punto, conf. Trib. Caltanissetta ord.30 novembre 2002),

rilevato che i capitoli sui quali dovrebbe essere interrogato il legale rappresentante si palesano quelli 1), 2) 3) circostanze non contestate, inconferente quella sub 4), documentale quella sub 5) e documentalmente smentita, quella sub 6;

ritenuta, per converso, ammissibile e rilevante la prova orale dedotta dalla difesa della BANCA, esclusi i capp.1 e 7 (documentali) 4, 19 e 20 (contenenti giudizi), 22 (circostanza pacifica)

ritenuta l'opportunità di avvalersi di un consulente cui affidare i quesiti indicati dalla convenuta

visto l'art.12; comma tre; D.lgs:n.5/2003

f i s s a

per la discussione, l'udienza collegiale del 7 ^{11.02.07} ~~febbraio~~ 2007, ore 15.15;

rigetta l'istanza di interpello dei legali rappresentanti delle convenute,
come chiesta dagli attori;

ammette la prova per interpello degli attori e testimoniale dedotta
dalla difesa della BANCA nella comparsa di costituzione esclusi i
capp. 1,4,7,19,20 e 22, con i testi già indicati;

dispone procedersi a consulenza di ufficio, riservando al Collegio la
nomina del c.t.u.;

invita le parti a depositare, almeno cinque giorni prima dell'udienza,
memorie conclusionali, contenenti anche l'eventuale indicazione
delle questioni bisognose di trattazione.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Parma, il 27 giugno 2006.

IL GIUDICE relatore



.....

29 GIU 2006
IL CANCELLIERE-RA
(Iride Andreoli)